

# ASSOCIAZIONE TUTTA LA CITTÀ INSIEME!

## STATUTO

### **Art. 1 Denominazione e Simbolo**

L'Associazione "Tutta la Città insieme!" (d'ora in avanti denominata Associazione) è regolata dal presente Statuto e agisce in conformità dei principi generali dell'ordinamento italiano, del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e assume forma giuridica di associazione non riconosciuta.

Il simbolo dell'Associazione è un tondo di fondo bianco circoscritto da un bordo arancione Pant.151; all'interno del tondo è riprodotta centralmente la stilizzazione di una mano aperta multicolore (da sinistra a destra Pantoni: 298/2746/363/129/173/485/219/2627/219); nel palmo della mano è posizionata la scritta, inclinata da basso sinistra / alto destra, di colore bianco maiuscolo/minuscolo carattere bastone, su tre righe "Tutta la Città insieme!".



### **Art. 2 Sede e Durata**

L'Associazione ha sede legale in S.Croce 251, 30135 Venezia e può istituire uffici anche in altre località.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria ma soltanto di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art. 3 Efficacia dello Statuto**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

### **Art. 4 Principi**

L'Associazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e svolge attività con intento politico, sociale e culturale a favore degli associati e di tutti i cittadini.

L'Associazione è composta da persone che possono anche essere aderenti ad altri movimenti, associazioni o comitati.

L'Associazione si ispira ai principi fondamentali e ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'antifascismo e della laicità delle istituzioni;

L'Associazione concepisce l'intento politico come forma di auto educazione e come strumento di partecipazione attiva e di elaborazione collettiva e si ispira al principio costituzionale di solidarietà.

## **Art. 5 Finalità**

Le finalità dell'Associazione sono perseguite mediante la collaborazione, la condivisione, l'ascolto, il rispetto dei diversi saperi e con la rappresentanza istituzionale ed elettorale dei diritti dei cittadini. In particolare, l'Associazione s'impegna a raggiungere i seguenti scopi:

1. elaborare e produrre progetti politici per il governo del Comune di Venezia, da portare all'attenzione dei competenti organi in sede comunale, regionale, nazionale e internazionale relativamente alle esigenze del territorio.
2. valorizzare l'ecosistema territoriale tutelandone l'assetto e contrastandone lo sfruttamento, mediante attività mirate alla salvaguardia della sostenibilità ambientale;
3. contrastare ogni forma di ingiustizia, di violenza, d'intolleranza, di censura, di discriminazione sociale, razziale, religiosa e di genere;
4. contrastare le marginalità sociali, le situazioni di povertà e di abbandono;
5. formulare proposte e ricercare soluzioni, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Tali scopi, già contenuti nel programma di governo *Agenda Venezia 2020-2030* e promossi durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative comunali 2020 dalla lista civica "Tutta la città insieme!", riguardano specificamente:

1. la residenzialità;
2. il governo dell'economia e l'equa redistribuzione delle risorse;
3. l'organizzazione del lavoro;
4. il governo del turismo;
5. la valorizzazione internazionale di Venezia;
6. il rilancio della Terraferma;
7. lo sviluppo di progetti in tutti gli ambiti della cultura;
8. la salvaguardia del patrimonio culturale, storico e artistico di Venezia, città d'acqua e di terraferma;
9. la salvaguardia dell'ambiente e della laguna;
10. la lotta all'inquinamento;
11. l'efficienza dei servizi, la sanità, la scuola, i trasporti;
12. la sicurezza e la legalità.

## **Art. 6 Attività**

L'associazione mira a raggiungere i propri fini con ogni mezzo idoneo ed in particolare:

1. promuove la propria attività attraverso tutti i possibili strumenti di informazione e mediatici quali giornali, internet, piattaforme digitali, ecc.;
2. promuove e organizza studi, dibattiti, mostre, convegni, seminari, manifestazioni pubbliche;
3. organizza gruppi di lavoro tematici;
4. prevede l'avvio di appositi punti di incontro per consentire la partecipazione democratica delle cittadine e dei cittadini, attraverso l'insediamento di strutture territoriali denominate CPT (Centri di Partecipazione Territoriale). L'organizzazione operativa di questo strumento innovatore della partecipazione è demandata all'assemblea degli associati;
5. può decidere la partecipazione alle competizioni elettorali nei vari livelli istituzionali e alle attività amministrative.

## **Art. 7 Ammissione associati**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini a partire dai 16 anni di età, con delega genitoriale fino al compimento della maggiore età, che condividano le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'Associazione non dispone limitazioni in riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il trasferimento, a

qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
2. la dichiarazione di condividere gli scopi dell'associazione, conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Nei confronti di tale deliberazione è ammesso presentare ricorso all'Assemblea dei soci.

### **Art. 8 Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno diritto di:

1. votare in assemblea per eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.
2. esaminare i libri sociali;
3. essere informati anche mediante comunicazioni telematiche sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
4. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
5. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
6. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno il dovere di:

1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
3. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea entro il 31 marzo di ogni anno;

### **Art. 9 Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione mediante espressa comunicazione scritta o via e-mail.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Il mancato pagamento ingiustificato della quota associativa comporta l'automatica decadenza dell'associato.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione del Collegio dei Probiviri, e successiva ratifica da parte dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le eventuali giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

### **Art. 10 Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli associati
2. il Presidente
3. il Consiglio direttivo
4. il Collegio dei Proviviri

### **Art. 11 Assemblea**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi ed in regola col versamento della quota associativa.

Ciascun associato dispone di un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da persona nominata a Presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione per verificare le attività svolte nell'esercizio precedente, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o via e.mail agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata anche su proposta della maggioranza del Consiglio direttivo o da almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 12 Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea:

1. determina le linee generali dell'Associazione;
2. approva il bilancio di esercizio;
3. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
4. fissa l'importo della quota sociale annuale;
5. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulle esclusioni degli associati;
6. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
7. approva eventuali regolamenti interni;
8. delibera lo scioglimento;
9. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
10. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

### **Art. 13 Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione *la* deliberazione è

valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art 21, comma 1 c.c.) presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti. È ammessa l'espressione del voto anche in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti il Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 14 Assemblea straordinaria**

L'assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati, delibera le modifiche allo Statuto dell'Associazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **Art. 15 Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo, organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di 12 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

1. amministra l'Associazione;
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. individua gli strumenti e le modalità per lo svolgimento delle assemblee ordinarie sia in presenza che in forma telematica in conformità con l'art.11.
4. predispose il Bilancio di esercizio;
5. predispose tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
6. formula i programmi della attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
7. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza
8. disciplina l'ammissione degli associati accogliendo o rigettando motivatamente le domande degli aspiranti;
9. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
10. cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

#### **Art. 16 Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio direttivo ed è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e firma tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza di 2/3 dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo.

#### **Art. 17 Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 18 Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, tiene il libro dei Soci; cura l'archivio degli atti e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio direttivo.

#### **Art. 19 Tesoriere**

Il Tesoriere tiene la contabilità, curando incassi e pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e conserva la documentazione delle entrate e delle spese, redige i bilanci, consuntivo e preventivo, e i rendiconti dettagliati delle iniziative e campagne di raccolta fondi.

#### **Art. 20 Il Collegio dei Probiviri**

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli associati e degli altri organi sociali; di dirimere, su istanza degli associati, eventuali controversie; di deliberare sulle esclusioni degli associati, prevedendo eventuali sanzioni proporzionate alla gravità del comportamento, salvo successiva ratifica dell'Assemblea, ai sensi dell'Art.12 del presente statuto.

Il Collegio dei Probiviri è formato da un numero di 3 componenti, non facenti parte del Consiglio direttivo, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 21 Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. proventi di attività di raccolta fondi nonché in forma marginale ed occasionale da attività diverse da quelle di interesse generale;
6. entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento.( chiedere a Tonolo l'inserimento eventuale delle figure dei soci onorari e sostenitori)
7. Il Consiglio direttivo propone annualmente l'importo della quota associativa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

#### **Art. 22 Beni**

I beni dell'Associazione possono essere beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili.

I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tali beni sono elencati nell'inventario (ex art. 21).

### **Art. 23 Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo adotta, entro 70 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Non è ammesso distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

### **Art. 24 Libri sociali**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
2. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo.
5. inventario dei beni di proprietà dell'Associazione, tenuto a cura del Consiglio direttivo;

### **Art. 25 Responsabilità dell'Associazione**

La responsabilità dell'Associazione è regolata dalle disposizioni del Codice Civile.

### **Art. 26 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art.14.

In tal caso il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### **Art. 27 Disposizioni finali**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa italiana vigente in materia.